

La lettura della circolare delle Entrate sulle pagelle fiscali (Isa) e sui conseguenti controlli

L'affidabilità fiscale si fa in tre

Sotto osservazione per il giudizio tre anni di imposta

DI ANDREA BONGI

Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale per l'anno 2022 si fanno in tre. Per tenere conto dei correttivi straordinari adottati anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nelle attività di analisi e selezione del rischio di evasione basate sui punteggi Isa, terranno conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Tutto ciò alla luce delle modifiche alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale introdotte dall'articolo 24 del decreto legge del 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto semplificazioni) grazie al qua-

le sono state estese, anche all'anno 2022, le attività finalizzate ad elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, registrate nell'anno in oggetto. Di tali conseguenze in termini di analisi e selezione del rischio, dà ampio conto la circolare n.12/e del 1° giugno scorso dell'Agenzia delle entrate (si veda ItaliaOggi di ieri).

Più nel dettaglio la circolare in commento precisa che per effetto di tali modifiche normative sono state estese, anche ai periodi d'imposta 2021 e 2022, le cautele già disposte in relazione al periodo d'imposta 2020, al fine di non basare l'analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità del contribuente relativo ad una sola annualità

che potrebbe essere caratterizzata dagli effetti economici negativi causati dagli eventi di natura straordinaria di questi ultimi anni.

Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati infatti caratterizzati da una situazione straordinaria causata dagli effetti della pandemia da Covid-19 mentre per il periodo d'imposta 2022, stando anche ai contenuti della commissione degli esperti presso la SOSE, le variazioni congiunturali di carattere straordinario devono essere imputate principalmente alle tensioni geopolitiche in atto, all'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime e all'andamento dei tassi di interesse.

La logica dell'intervento, recita testualmente la circolare in commento, risulta coerente con la filosofia che ispira lo

strumento degli ISA, sensibile, sin dalla fase della costruzione, alla storia fiscale del contribuente. Saranno dunque le risultanze di un triennio e non quelle del singolo periodo d'imposta, che risulteranno decisive nella valutazione dell'affidabilità o dell'inaffidabilità fiscale del singolo contribuente. Sempre per effetto di quanto disposto dall'articolo 24 del dl semplificazioni sopra citato, gli ISA sono stati approvati con apposito decreto ministeriale, non più entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo. Nello specifico è stato il decreto ministeriale dell'8 febbraio scorso (in GU del 28/2/2023) ad aver approvato gli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022. Di

conseguenza anche le eventuali integrazioni degli stessi, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, sono state approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio, del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Anche in questo caso il riferimento è al decreto del Viceministro dell'economia del 28 aprile scorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2023 (G.U. Serie Generale n. 113 del 16-5-2023, Suppl. Ordinario n. 18).

© Riproduzione riservata



Gli avvisi del fisco sugli omessi versamenti dell'imposta

Lettere sul mancato bollo

DI GIULIANO MANDOLESI

La compliance fiscale non si ferma più: in arrivo le lettere "amichevoli" anche per gli omessi versamenti dell'imposta di bollo. Le nuove comunicazioni arricchiranno il già elevato numero di tipologie di compliance ora trasmesse ai contribuenti per segnalare carenze/omessi versamenti Iva mensili/trimestrali, differenze riscontrate sul volume d'affari indicato nella dichiarazione Iva, redditi potenzialmente non dichiarati, attività estere detenute ma esposte nei modelli reddituali ed il mancato invio nei termini delle dichiarazioni modello reddito o 730. Al vaglio del governo, come riportato nel Documento di economia e finanza 2023 (DEF) approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 11 aprile, vi è anche l'ulteriore e nuova tipologia di compliance per i commercianti che presentano discrepanze tra quanto dichiarato e gli incassi annuali con POS e carte di credito comunicazioni strutturabile grazie all'obbligo della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte degli operatori finanziari, dei dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

La compliance sul bollo.

Questo è uno dei principali interventi previsti nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2023-2025, documento redatto dal ministero dell'economia e delle finanze in diretta attuazione del PNRR (il piano nazionale di ripresa e resilienza) firmato lo scorso 17 maggio e trasmesso al Senato il 23 maggio.

Come si legge nel documento, l'obiettivo fissato è quello di rafforzare la c.d. tax compliance (l'adempimento spontaneo) attraverso l'invio di lettere "bonarie" ai contribuenti, in particolare, quelle dirette a favorire l'emersione delle basi imponibili ai fini dell'Iva, delle imposte dirette e dell'imposta

di bollo.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica e compreso ampliamento dell'obbligo dello strumento anche ai contribuenti in regime forfettario, per l'amministrazione finanziaria risulterà assolutamente semplice sviluppare di questa nuova tipologia di comunicazione per il recupero dell'imposta di bollo.

Basterà analizzare per singolo contribuente la somma dell'imposta di bollo presente nelle fatture emesse (2 euro di imposta per documento di importo superiore a 77,47 euro) con i versamenti periodici effettuati dagli stessi.

In caso di eventuali differenze la comunicazione potrà essere prodotta senza particolari complicazioni.

Nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2023-2025 viene inoltre specificato che in relazione all'emissione delle lettere in commento, uno delle altre attività fondamentali sarà quella di ridurre i c.d. "falsi positivi", ovvero le comunicazioni erroneamente prodotte (inviolate quindi in assenza di omissioni da parte dei contribuenti) grazie all'implementazione di algoritmi di selezione.

Nel documento viene infatti riportato che per la predisposizione delle compliance saranno utilizzate le basi dati alimentati da flussi informativi anche derivanti dallo scambio automatico di informazioni previsto dalle direttive europee e dagli accordi internazionali e da quelli, come già evidenziato, derivanti dalla fatturazione elettronica generalizzata integrati con quelli generati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso consumatori finali.

Per la verifica dell'efficacia dell'invio di queste comunicazioni e più in generale di tutte le azioni finalizzate alla promozione alla compliance saranno anche utilizzati strumenti di data analysis.

© Riproduzione riservata

Per i crediti controversi cessione con Iva ordinaria

La cessione di diritti patrimoniali controversi, a fronte dell'accollo delle spese legali e di una quota dell'eventuale somma recuperata dalla controparte in caso di esito favorevole della lite, costituisce ai fini dell'Iva una prestazione di servizi imponibile ad aliquota ordinaria; l'imposta dovrà essere calcolata sul corrispettivo complessivamente dovuto, comprensivo delle spese assunte in carico dal cessionario. E' quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 334 del 1° giugno 2023, rilasciata dall'agenzia delle entrate sul quesito di una società di consulenza che, intendendo svolgere l'attività di compravendita e gestione dei diritti inerenti cause legali, anche potenziali, aventi contenuto patrimoniale, chiedeva di conoscere l'inquadramento delle operazioni. Nello specifico, la società, estranea alla controversia legale, acquisterebbe dalla parte in causa il credito controverso e la relativa posizione processuale, compresi tutti i diritti ed obblighi inerenti, al fine di recuperare il credito, riconoscendo alla parte, quale corrispettivo della cessione, l'assunzione su di sé delle spese legali e di consulenza, nonché del rischio dei costi conseguenti all'eventuale soccombenza.

In caso di esito favorevole della controversia, la società otterrebbe una quota del diritto riconosciuto, trattenendone una parte a copertura delle predette spese, mentre l'eccedenza sarebbe ripartita con il cedente sulla base di parametri concordati.

In caso di soccombenza, invece, la società non riceverebbe alcun ristoro e dovrebbe rifondere alla parte vittoriosa le eventuali spese di lite.

L'agenzia, nell'evidenziare la lacunosa descrizione della fattispecie, ritiene che l'operazione configuri una cessione di diritti integrante una prestazione di servizi da assoggettare all'Iva con aliquota ordinaria. Stando agli accordi, la società è sempre rifulsa delle spese, comprensive dell'Iva, sostenute per l'istruttoria, anche se mediante compensazione con quanto dovrebbe versare al cedente per acquistare il diritto controverso, a fronte del quale, in caso di vittoria, versa inoltre al cedente una percentuale prestabilita. Quest'ultimo, quindi, se soggetto passivo dell'Iva, dovrà emettere nei confronti della società la fattura all'atto del pagamento del corrispettivo, comprensivo della parte compensata.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata